

TEATRO MASSIMO "V. BELLINI"  
CATANIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Deliberazione n° 20 del - 6 MAG. 2026

OGGETTO: Autorizzazione a costituirsi nel giudizio promosso davanti al Tribunale ordinario di Catania – Sezione lavoro, da Andrea Sciavarrello con ricorso ex art. 414, c.p.c., notificato il 6 febbraio 2026.

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

Bilancio 2026 - Competenze

Cap. Spese per

Somma stanziata	€	
Impegni assunti	€	
Fondo disponibile	€	

Visto ed iscritto a N.

de Cap.

nel partitario uscita di competenza l'impegno di

€ PRESO NOTA IN CONFORMITA' AL DISPOSITIVO

addi 06/05 2026

IL CAPO SERVIZIO

IL CAPO SETTORE

SETTORE LEGALE E CONTENZIOSO

Prof. n. del

Il Compilatore

Visto:

IL CAPO SETTORE

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

SEGRETERIA AMMINISTRATIVA AFFARI GENERALI

Inviata alla Regione Siciliana il


Visto:

L'anno *duemila ventisei*

il giorno *6* del mese *di maggio*

Il Consiglio di Amministrazione, giusta decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 614/Serv. 1°/S.G. del 28 settembre 2023, ha adottato la seguente deliberazione

Componenti	Pres	Ass
Avv. Trantino Enrico (Presidente)	X	
Dott.ssa Lo Cascio Daniela (Vice Presidente)	X	
Prof. D'Amico Antonio	X	



**OGGETTO:** Autorizzazione a costituirsi nel giudizio promosso davanti al Tribunale ordinario di Catania – Sezione lavoro, promosso da Andrea Sciavarrello con ricorso ex art. 414, c.p.c., notificato il 6 febbraio 2026.

## IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

### Premesso:

- Che con relazione del Sovrintendente del 04 maggio 2026, avente per oggetto “Autorizzazione a costituirsi nel giudizio promosso davanti al Tribunale ordinario di Catania – Sezione lavoro, promosso da Andrea Sciavarrello con ricorso ex art. 414, c.p.c., notificato il 6 febbraio 2026”, è stato rappresentato quanto segue:

*“Con la presente si rappresenta che con ricorso ex art. 414, c.p.c., notificato a mezzo pec del 6 febbraio 2026, protocollato in pari data al n. 734, il dipendente Andrea Sciavarrello, rappresentato e difeso dagli avvocati Paolo Coppolino e Gabriele Bonaccorsi, ha adito il Tribunale ordinario di Catania in funzione di giudice del lavoro, al fine di sentire accertare e dichiarare quanto di seguito riportato testualmente:*

*“ ... in via principale, che il ricorrente sin dalla data del 14.04.2011 ed a tutt'oggi ha svolto senza soluzione di continuità e continua a svolgere, la mansione di “Direttore di sala”, di cui all'inquadramento economico pari al livello 1 – Area Tecnico Amministrativa del relativo C.C.N.L. per i Dipendenti delle FONDAZIONI LIRICO SINFONICHE;*

*- che il ricorrente nello svolgimento della propria mansione, sin dalla data del 14.04.2011, ha svolto i seguenti orari di lavoro: > Dal martedì alla domenica dalle ore 8:00 alle ore 14:00;*

*> N. 3 rientri settimanali dalle ore 16:00 alle ore 19:00; nonché, durante la stagione sinfonica e lirica, ossia per un totale di 79 giorni l'anno: > Dalle ore 8:00 alle ore 14:00 e > Dalle ore 15:00 alle 24:00 (orario di conclusione dello spettacolo); nonché, durante la stagione estiva ed in occasione di ulteriori spettacoli aggiuntivi e/o esterni, ossia per un totale di 50 giorni l'anno > Dalle ore 8:00 alle ore 14:00 e > Dalle ore 15:00 alle 24:00 (orario di conclusione dello spettacolo);*

*- Conseguentemente e per l'effetto, dichiarare il diritto del ricorrente alla ricostruzione, anche sotto il profilo contributivo, previdenziale e pensionistico, del proprio trattamento economico e normativo, dovuto in dipendenza del riconoscimento del superiore inquadramento e/o del lavoro straordinario svolto, con il corretto svolgimento della carriera economica, la rivalutazione del trattamento di fine rapporto maturato e maturando nonché quant'altro spettante a norma di C.C.N.L., dalla data del 14.04.2011 ed a tutt'oggi;*

*- Conseguentemente e per l'effetto, condannare l'Ente Lirico Regionale Teatro Massimo Vincenzo Bellini, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in Catania, Via Giuseppe Perrotta n. 12, partita iva 02289370872, al versamento delle differenze retributive e/o contributive, dovute in forza del sopra menzionato riconoscimento di inquadramento superiore e/o del lavoro straordinario prestato, quantificabili nella complessiva somma di € 223.701,37, calcolata al lordo delle ritenute di legge, giusto conteggio allegato in atti, ovvero in quella maggiore o minor somma che il Giudice riterrà dovuta e per la cui esatta quantificazione si chiede, sin d'ora, consulenza tecnico contabile, oltre rivalutazione monetaria ed interessi, maturati e maturandi, dal di del dovuto sino al soddisfo”. In ordine a tali pretese, va eccepito in primo luogo che buona parte delle stesse, in particolare quelle anteriori al quinquennio dal deposito giudiziale del ricorso, sono da considerare prescritte a norma di legge, circostanza, tuttavia, che deve essere eccepita dalla parte in sede processuale non essendo rilevabile d'ufficio. Va, poi, rilevato che la quantificazione delle somme richieste a titolo di lavoro straordinario e per differenze retributive non appare corretta, a seguito di una prima verifica dei conteggi elaborati e depositati in giudizio dal ricorrente, a cui il teatro ha avuto accesso a seguito di apposita istanza di visibilità del fascicolo. Infine, in merito al preteso riconoscimento del livello*

superiore, la natura pubblicistica dell'E.A.R. "Teatro Massimo Bellini" di Catania, con conseguente applicazione della normativa di pubblico impiego ex D.lgs. n. 165/2001, impedisce ogni forma di riconoscimento in tal senso, fatta eccezione per le eventuali differenze retributive spettanti. Ciò premesso, si ritiene che l'Ente lirico debba tutelarsi attraverso il patrocinio di un legale che abbia maturato un'adeguata competenza in materia giuslavoristica. A tale riguardo preme rilevare che l'Ente lirico non dispone all'interno della sua struttura organizzativa di un ufficio o funzionario abilitato alla difesa nei procedimenti legali e che, pertanto, tale scelta è da ritenere obbligata, al fine di tutelare le ragioni del Teatro nelle competenti sedi legali. Con la presente, inoltre, s'informa che la long-list dell'Ente per il conferimento di incarichi di patrocinio ad avvocati esterni è in fase di aggiornamento e che, in ogni caso, data l'entità economica della causa di cui si tratta e le ricadute negative potenziali nei confronti del Teatro, potrebbe rivelarsi necessario conferire l'incarico anche a un professionista esterno alla predetta lista dei legali, in quanto necessario per difendere adeguatamente le ragioni dell'Ente in giudizio. Si chiede, conclusivamente, di autorizzare la difesa esterna nel giudizio oggetto della presente relazione così da consentire la tempestiva costituzione dell'Ente lirico nel termine di 10 giorni prima dell'udienza di comparizione delle parti, fissata per il 9.6.2026";

**Considerato che:**

- l'Ente lirico non dispone, all'interno della sua struttura organizzativa, di un ufficio o funzionario abilitato alla difesa nei procedimenti legali;
- l'Ente lirico è tenuto a attuare tutte le iniziative idonee a tutelare le ragioni dell'Ente nelle sedi giudiziarie adite, al fine di scongiurare il rischio di arrecare un danno anche d'immagine all'Ente;
- la mancata, tempestiva, adozione degli atti amministrativi necessari è astrattamente idonea a generare responsabilità contabile per i funzionari e/o gli amministratori;

**Visti:**

- la legge regionale 16 aprile 1986 n. 19;
- lo Statuto e il Regolamento organico dell'Ente;
- il Regolamento per il conferimento di incarichi legali all'esterno;

**DELIBERA**

La parte narrativa con gli allegati citati, fanno parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

1. Autorizzare, stante la mancanza all'interno dell'Ente di una struttura interna abilitata alla difesa nei procedimenti legali, la costituzione nel giudizio promosso davanti al Tribunale ordinario di Catania – Sezione lavoro, promosso da Andrea Sciaravello con ricorso ex art. 414, c.p.c., notificato il 6 febbraio 2026;
2. Per l'effetto e per le ragioni espresse in parte motiva, dare mandato al Sovrintendente dell'Ente di conferire un incarico di assistenza legale all'esterno e ad impegnare la relativa spesa;
3. Disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale dell'Ente, nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente" ai sensi del D.lgs. n. 33/2013 e ss. mm. e ii.

Il Presidente del C.d.A.  
Avv. Enrico Trantino

**I componenti del C.d.A.**

prof. Antonio D'Amico  
- dr.ssa Daniela Lo Cascio

